DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1975

che autorizza l'Irlanda a prendere misure di salvaguardia nei confronti delle calzature con tomaia di cuoio naturale (sottovoce 64.02 A della tariffa doganale comune), a titolo dell'articolo 135 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(76/176/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati, in particolare l'articolo 135,

vista la decisione 75/478/CEE della Commissione, del 10 luglio 1975, che autorizza l'Irlanda, a norma dell'articolo 135 di detto atto, ad applicare sino al 31 dicembre 1975 un dazio del 10 % alle importazioni di alcuni tipi di calzature provenienti ed originarie del Regno Unito,

vista la richiesta dell'Irlanda del 1° dicembre 1975,

considerando che la produzione, le importazioni e le esportazioni di calzature hanno avuto, negli ultimi anni, la seguente evoluzione :

Sottovoce della tariffa doganale comune 64.02 A (1 000 paia)

	Produzione	Totale importazioni	Esportazioni	Consumo risultante	Penetrazione delle importazioni in %	Ripartizione delle importazioni in %		
						Regno Unito	Altri Stati membri	Paesi terzi
1973	6 115	1 775	2 683	5 207	34,1	86,2	5,9	7,9
1974	5 890	2 126	2 934	5 082	41,8	83,2	10,3	6,5
1974 gennaio-marzo	1 794	566	(831)	1 529	37,0	83,0	9,5	7,5
aprile-giugno	1 545	589	(761)	1 373	42,9	79,7	13,3	7,0
luglio-settembre	1 262	571	(713)	1 120	51,0	84,5	9,0	6,5
ottobre-dicembre	1 289	400	(629)	1 060	37,7	86,2	9,3	4,5
1975 gennaio-marzo	1 318	569	(633)	1 254	45,4	78,4	15,6	6,0
aprile-giugno	1 126	504	(663)	967	52,1	64,7	22,1	13,2
luglio-settembre (Stime)	(1 050) (1)	565	(516)	1 099	51,4	87,4	6,8	5,8

(1) Basato sulla diminuzione dell'occupazione.

Fonte : Central Statistics Office, Dublino.

considerando che nel periodo trascorso dall'esame della situazione nella decisione della Commissione del 10 luglio 1975, l'industria irlandese delle calzature ha continuato, e continuerà probabilmente, a trovarsi in gravi difficoltà ; considerando che la situazione dell'occupazione rimane molto preoccupante ; che, da allora, 500 persone hanno perso il proprio posto di lavoro e che quindi, su 5 000 occupati nel settore nel 1973, circa 1 500 hanno perso il posto di lavoro sino all'ottobre 1975, il che rappresenta una riduzione del 30 % degli occupati nel settore ; che, secondo informazioni fornite dall'Irlanda, è imminente la perdita di altri 310 posti di lavoro ;

considerando che il settore delle calzature, benché numericamente relativamente ridotto, è composto da numerose piccole unità situate soprattutto fuori dai centri urbani ; considerando che le difficoltà provocate dalla perdita del posto di lavoro hanno un effetto sproporzionato in quelle regioni d'Irlanda ove il settore delle calzature rappresenta spesso la principale, se non l'unica fonte locale di occupazione ;

considerando che la produzione è diminuita del 30 % nel primo semestre del 1975 rispetto allo stesso periodo del 1974, ed è ulteriormente diminuita nel terzo trimestre del 1975 ; che le esportazioni dei primi tre trimestri del 1975 sono diminuite del 20 % rispetto al 1974, mentre le importazioni dei prodotti di cui alla sottovoce 64.02 A della tariffa doganale comune sono diminuite soltanto dell'1 % nello stesso periodo, essendo in realtà aumentate del 12 % nel corso del periodo agosto-settembre 1975 ;

considerando che, benché il Regno Unito permanga il maggior esportatore nel mercato irlandese, la quota delle importazioni di calzature di cuoio provenienti da detto paese (sottovoce 64.02 A della tariffa doganale comune) nei primi tre trimestri del 1975, rispetto agli stessi tre trimestri del 1974, è diminuita del 6,8 %, passando dall'82,4 al 76,8 % ; che, nello stesso periodo, la quota delle importazioni provenienti dagli altri Stati membri è aumentata del 39,6 %, passando dal 10,6 % al 14,8 %, mentre quella delle importazioni provenienti dai paesi terzi è aumentata del 18,5 %, passando dal 7 % all'8,3 % ;

considerando che, dalle informazioni a disposizione della Commissione, risulta che la situazione dell'industria irlandese delle calzature non è migliorata dopo la decisione della Commissione e che persistono le gravi difficoltà cui detta decisione faceva riferimento ;

considerando che non è stato possibile per l'Irlanda elaborare e presentare alla Commissione, entro il 1° ottobre 1975, un piano di riorganizzazione del settore in questione, come stabilito a norma dell'articolo 2, secondo paragrafo, della decisione della Commissione precedentemente citata ; che l'Irlanda, in una nota del 7 novembre 1975, relativa allo sviluppo del settore delle calzature, ha informato la Commissione di aver incaricato una ditta di « Management Consultants » di elaborare il piano di riorganizzazione ; che, data la complessità del problema, l'Irlanda ritiene di non essere in grado di presentare il piano alla Commissione prima del marzo 1976 ; che la Commissione riesaminerà la situazione alla luce del piano di riorganizzazione ;

considerando che pertanto la piena applicazione delle riduzioni tariffarie da effettuarsi il 1° gennaio 1976 a norma del diritto comunitario, ed in particolare a norma dell'atto di adesione, alla scadenza della decisione della Commissione del 10 luglio 1975, esporrebbe l'industria irlandese delle calzature a condizioni di concorrenza ancora più severe, che aggraverebbero le già gravi difficoltà in cui si trova detto settore ; che il prolungamento delle misure di salvaguardia garantirebbe, per quanto possibile, condizioni più stabili nel periodo di elaborazione e di attuazione, da parte dell'Irlanda, del piano di riorganizzazione ;

considerando che la riorganizzazione dell'industria delle calzature in Irlanda potrebbe essere messa a repentaglio da brusche riduzioni tariffarie ; considerando che, in connessione con l'esame, effettuato dalla Commissione, del piano di riorganizzazione precedentemente indicato, potrebbe essere preso in considerazione, prima del 1° luglio 1976, un nuovo calendario di riduzioni tariffarie che copra il periodo sino al 1° luglio 1977 ; che questo calendario potrebbe comportare due nuove tappe, 1° luglio 1976 e 1° gennaio 1977, allo scopo di permettere riduzioni tariffarie più progressive ; che i dazi da definire eventualmente per la prima nuova tappa del 1° luglio 1976 potrebbero essere più elevati di quelli stabiliti dall'atto di adesione ; che quelli per la seconda tappa del 1° gennaio 1977 potrebbero essere inferiori a quelli stabiliti in detto atto ;

considerando che, per consentire alla Commissione di valutare appieno la situazione economica e commerciale del settore delle calzature in Irlanda in occasione del riesame precedentemente citato, è necessario avere a disposizione le statistiche più recenti ed attendibili sulle importazioni di tutte le calzature ; che, per permettere all'Irlanda di riunire questi dati il più efficacemente possibile, occorre autorizzarla ad istituire un sistema di licenze automatiche per le importazioni di tutte le calzature ;

considerando che questa autorizzazione dovrà essere limitata al periodo nel corso del quale verrà elaborato dall'Irlanda ed esaminato dalla Commissione il piano di riorganizzazione del settore e cioè sino al 30 giugno 1976,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'Irlanda è autorizzata ad applicare, fino al 30 giugno 1976, i seguenti dazi alle importazioni di calzature con tomaia di cuoio naturale, della sottovoce tariffaria 64.02 A della tariffa doganale comune :

	Importazioni da		Aliquota piena
	Regno Unito	Altri Stati membri	
dal 1°. 1. 1976	9 %	18,4 %	23,5 %

Articolo 2

L'Irlanda è autorizzata ad istituire un sistema di licenze per tutte le importazioni di calzature. Queste licence verranno rilasciate gratuitamente ed immediatamente.

Articolo 3

1. L'Irlanda notificherà immediatamente alla Commissione le misure prese in applicazione degli articoli 1 e 2.

2. L'Irlanda elaborerà e presenterà alla Commissione, entro il 1° marzo 1976, il piano di riorganizzazione del settore delle calzature.

3. L'Irlanda informerà regolarmente la Commissione degli sviluppi della situazione nel settore interessato, in particolare in relazione ai risultati del controllo autorizzato a norma dell'articolo 2.

Articolo 4

1. La Commissione riesaminerà questa decisione entro, e non oltre, il 1° giugno 1976.

2. Fatto salvo il riesame di cui al precedente paragrafo, la Commissione si riserva di modificare o di abrogare la presente decisione nel caso essa constati che le condizioni che l'hanno motivata sono cambiate o che i suoi effetti si rivelano più restrittivi di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo fissato.

Articolo 5

La presente decisione è destinata all'Irlanda.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1975.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI